PERCUDANI & PARTNERS
SOCIETA' DI SERVIZI AMMINISTRATIVI E TRIBUTARI

Monza, 08.04.2020

Circolare 19/2020
a cura dello Studio Associato Percudani

A tutti i clienti con contabilità esterna

Oggetto: spesometro per fatture estere e intracomunitarie.

Come noto, il comma 909 dell'art. 1, Finanziaria 2018, modificando il comma 3 dell'art. 1, D.Lgs. n. 127/2015, ha previsto che **dall'1.1.2019** le cessioni di beni / prestazioni di servizi che intercorrono tra soggetti residenti / stabiliti in Italia devono essere **documentate esclusivamente da fatture elettroniche** tramite il Sistema di Interscambio (SdI).

Contestualmente il Legislatore ha abrogato l'art. 21, DL n. 78/2010, che disciplina(va) lo "spesometro", relativamente alle cessioni di beni / prestazioni di servizi effettuate dall'1.1.2019.

Il citato comma 909 ha inoltre introdotto nel citato art. 1 il **nuovo comma 3-bis** ai sensi del quale:

*"i **soggetti passivi di cui al comma 3 trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati** relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi **effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato**, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche secondo le modalità indicate nel comma 3. La trasmissione telematica è effettuata **entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione** del documento comprovante l'operazione".*

Con tale disposizione è quindi introdotto il **nuovo adempimento c.d. "spesometro estero"**.

Il Decreto c.d. "Collegato alla Finanziaria 2020" ha modificato i termini di trasmissione della comunicazione, ora prevista con periodicità trimestrale in luogo di quella mensile.

1. Soggetti interessati allo spesometro estero

Per quanto riguarda l'ambito soggettivo dell'adempimento in esame, il comma 3-bis sopra riportato fa riferimento ai soggetti passivi di cui al comma 3 e quindi interessa i **soggetti IVA residenti o stabiliti in Italia**, per i quali sussiste l'obbligo di emissione della fattura elettronica.

In merito si rammenta che, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. d), DPR n. 633/72 per soggetto passivo stabilito in Italia si intende *"un soggetto passivo domiciliato nel territorio dello Stato o ivi residente che non abbia stabilito il domicilio all'estero, ovvero una stabile organizzazione nel territorio dello Stato di soggetto domiciliato e residente all'estero, limitatamente alle operazioni da essa rese o ricevute".*

Soggetti esclusi

Il richiamo ai soggetti di cui all'art. 1, comma 3, D.Lgs. n. 127/2015 comporta altresì che sono **esonerati** dall'obbligo di presentazione dello spesometro estero:

- i soggetti **minimi / forfetari**;
- i produttori **agricoli in regime di esonero** ex art. 34, comma 6, DPR n. 633/72;
- i soggetti che applicano il **regime forfetario di cui alla Legge n. 398/91** che nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito **proventi commerciali non superiori a € 65.000**.

2. Operazioni oggetto della comunicazione

Oggetto di comunicazione sono i dati delle cessioni di beni / prestazioni di servizi effettuate / ricevute **verso / da soggetti non stabiliti in Italia**.
In particolare come specificato dall'Agenzia delle Entrate nel Provvedimento 30.4.2018 vanno comunicate le seguenti informazioni:
• dati identificativi del cedente / prestatore;
• dati identificativi dell'acquirente / committente;
• data del documento comprovante l'operazione;
• data di registrazione (per i soli documenti ricevuti e le relative note di variazione);
• numero del documento, base imponibile, aliquota IVA e imposta ovvero, ove l'operazione non comporti l'applicazione dell'imposta, tipologia ("natura") dell'operazione.
Come previsto per lo spesometro, quindi, la "natura" dell'operazione va indicata, in alternativa all'imposta, nel caso in cui in fattura non sia applicata / esposta l'IVA.

In merito alle modalità di compilazione dei campi relativi alla *"Tipologia documento"* e *"Natura dell'operazione"* vanno utilizzati i medesimi codici previsti per lo spesometro, di seguito riportati.

TIPOLOGIA DOCUMENTO	CODICE
Fattura	***TD01***
Nota di credito	***TD04***
Nota di debito	***TD05***
Fattura semplificata	***TD07***
Nota di credito semplificata	***TD08***
Fattura per acquisto intraUE beni	***TD10***
Fattura per acquisto intraUE servizi	***TD11***
Documento riepilogativo (art. 6, DPR 695/1996)	***TD12***

TIPOLOGIA OPERAZIONE	CODICE
Esclusa ex art. 15, DPR n. 633/72	**N1**
Non soggetta ad IVA	**N2**
Non imponibile (esportazioni, cessioni di beni intraUE)	**N3**
Operazione esente	**N4**
Regime del margine / IVA non esposta (regime speciale beni usati / editoria), comprese le fatture emesse da agenzie di viaggio ex art. 74-ter, DPR n. 633/72	**N5**
Inversione contabile / reverse charge	**N6**
Operazione soggetta a modalità speciali di determinazione / assolvimento dell'IVA: • vendite a distanza ex art. 41, comma 1, lett. b), DL n. 331/93 se l'ammontare delle cessioni in altro Stato UE ha superato nell'anno precedente o superi nell'anno in corso € 100.000 • prestazioni di servizi di telecomunicazioni, tele-radiodiffusione ed elettronici ex art. 7-sexies, lett. f), g) e art. 74-sexies, DPR n. 633/72, in caso di adesione al MOSS (*)	**N7**

(*) Se è emessa fattura con l'imposta dello Stato UE di residenza del consumatore finale, nei campi "Aliquota" e "Imposta" va riportato "0" e nel campo "Natura" il codice "N7".

Operazioni escluse

Il comma 3-bis in esame dispone espressamente che l'invio dei dati **non è richiesto** per le operazioni per le quali è stata:

• **emessa bolletta doganale** (importazioni / esportazioni);
• **emessa / ricevuta fattura elettronica**.
In merito a tali operazioni si evidenzia che nel Provvedimento 30.4.2018 l'Agenzia delle Entrate precisa che:
• il contribuente può **scegliere di ricomprendere** le predette operazioni nella comunicazione in esame;
• nella fattura (elettronica) va compilato il campo *"CodiceDestinatario"* con il codice convenzionale *"XXXXXXX"*.

3. Chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate

Si riportano di seguito i chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate con le FAQ pubblicate sul proprio sito Internet nonché nell'ambito degli incontri di inizio anno.

Acquirenti / committenti non residenti, identificati in Italia (FAQ 27.11.2018 n. 30)	Per le **operazioni effettuate nei confronti dei soggetti "non residenti identificati in Italia"** (tramite identificazione diretta ovvero rappresentante fiscale), i **soggetti passivi IVA residenti e stabiliti in Italia** hanno l'obbligo, dall'1.1.2019, di emettere le **fatture elettroniche via SdI oppure di effettuare la "comunicazione dei dati delle fatture"** ai sensi del comma 3-bis dell'art. 1, D.Lgs. n. 127/2015. Qualora l'operatore IVA residente o stabilito decida di emettere la fattura elettronica nei confronti dell'operatore IVA identificato, riportando in fattura il numero di partita IVA italiano di quest'ultimo, sarà possibile inviare al SdI il file della fattura inserendo il valore predefinito *"0000000"* nel campo *"Codice Destinatario"* della fattura elettronica, salvo che il cliente non gli comunichi uno specifico indirizzo telematico (PEC o codice destinatario). Per quanto riguarda il soggetto identificato in Italia, lo stesso non è obbligato ad emettere o ricevere le fatture elettroniche.
Autofattura acquisti da soggetti non residenti o stabiliti in Italia	In caso di autofattura per acquisti da soggetti non residenti o stabiliti nel territorio dello Stato (ad esempio, acquisti di servizi extraUE, acquisti di beni all'interno di un deposito IVA dopo un passaggio al suo interno tra soggetti extraUE), in luogo dello spesometro estero è possibile emettere un'autofattura elettronica compilando il campo della sezione "Dati del cedente / prestatore" con l'identificativo Paese estero e l'identificativo del soggetto non residente / stabilito; nei "Dati del cessionario / committente" vanno inseriti quelli relativi al soggetto italiano che emette e trasmette via SdI il documento e compilata la sezione "Soggetto Emittente" con valorizzazione del codice "CC"(cessionario / committente).
Fatture a residenti a Livigno e a Campione d'Italia (FAQ 21.12.2018, n. 46)	Ai sensi dell'art. 7, DPR n. 633/1972, Livigno e Campione d'Italia non rientrano nel territorio dello Stato italiano. Le operazioni svolte con soggetti residenti / stabiliti in tali Comuni si considerano quindi **operazioni transfrontaliere e rientrano tra quelle per le quali va trasmessa la comunicazione dei dati delle fatture transfrontaliere** (c.d. "esterometro", ex art. 1, comma 3-bis, D.Lgs. n. 127/2015). Tuttavia, poiché tali soggetti sono identificati con un codice fiscale, l'operatore IVA residente o stabilito in Italia **potrà predisporre e inviare la fattura elettronica al SdI** indicando il codice destinatario *"0000000"* e fornendo una copia (elettronica o analogica) al cliente di Livigno o di Campione d'Italia: in tal modo **non sarà più necessario inviare i dati di tali fatture con il c.d. "esterometro"**.
Soggetto che trasmette mod. INTRA1	Il soggetto che per le cessioni UE trasmette il relativo mod. Intra **non è esonerato dalla comunicazione dati fatture transfrontaliere** (spesometro estero) ferma restando, in alternativa, la possibilità di trasmettere al SdI la fattura elettronica con *"Codice Destinatario –XXXXXXX"*.
Soggetto che trasmette mod. INTRA2	I dati delle fatture d'acquisto UE **vanno trasmessi con la comunicazione dati fattura transfrontaliere** (spesometro estero).

4. Modalità e termini di trasmissione

Il file contenente i dati relativi alle fatture in esame va trasmesso in **formato xml e firmato digitalmente dal responsabile dell'invio** (soggetto obbligato o un suo delegato). Il trasmittente può scegliere / attivare uno o più dei canali di trasmissione tra il "Servizio SdICoop", il "Servizio SdIFtp" e /o la procedura web *"Fatture e corrispettivi"* messa a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.
NB In caso di invio tramite la procedura web *"Fatture e corrispettivi"* il file deve essere sigillato dall'Agenzia delle Entrate.

Termini di trasmissione

Come accennato, a decorrere dal 2020, l'invio della comunicazione va effettuato con periodicità trimestrale (in precedenza la comunicazione doveva essere effettuata mensilmente)**.**

PERIODO DI RIFERIMENTO	TERMINE DI PRESENTAZIONE
1°TRIMESTRE (gennaio – febbraio – marzo)	**30.04.2020** **(sospeso fino al 30.06.2020)**
2° TRIMESTRE (aprile – maggio – giugno)	**31.07.2020**
3°TRIMESTRE (luglio – agosto – settembre)	**02.11.2020** (il 31.10 cade di sabato)
4°TRIMESTRE (ottobre – novembre – dicembre)	**01.02.2021** (il 31.01.21 cade di domenica)

L'articolo 62, D.L. 18/2020, pubblicato il 17.03.2020 in Gazzetta Ufficiale **stabilisce**, al comma 1, primo periodo, **che** per "i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato **sono sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo e il 31 maggio 2020". Gli adempimenti sospesi** ai sensi del citato comma 1, **vanno effettuati entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni** (comma 6).

Pertanto, la scadenza dell'esterometro del 1° trimestre 2020 con scadenza 30.04.2020 è stata prorogata al 30.06.2020.

5. Esterometro e modd. Intra

Nell'ambito dei predetti incontri, l'Agenzia delle Entrate ha specificato che lo **spesometro estero non incide in alcun modo sull'obbligo e sulle modalità di compilazione e trasmissione dei modd. Intra** che pertanto rimangono immutate.

6. Regime sanzionatorio

Come previsto dall'art. 11, comma 2-quater, Legge n. 471/97, in caso di omessa trasmissione o trasmissione di dati incompleti / inesatti è applicabile la sanzione di **€ 2 per ciascuna fattura**, nel limite di € 1.000 per ciascun trimestre. La sanzione **è ridotta alla metà** se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza, ovvero se, nello stesso termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati. Non è applicabile il cumulo giuridico ex art. 12, D.Lgs. n. 472/97. E' possibile regolarizzare le violazioni tramite il ravvedimento operoso.

Restando a Vs. disposizione per ogni chiarimento si rendesse necessario in merito alla presente, cogliamo l'occasione per porgerVi i ns. migliori saluti.

Percudani & Partners